



SENTENZA N. 76/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 71833** del registro di segreteria proposto da **(omissis)**, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Cantone, contro: Ministero della Giustizia e Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 30/5/2019, il ricorrente, premesso di aver prestato servizio in qualità di Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria; premesso altresì di essere affetto da "broncopatia cronica asmatica e gastroduodenopatia erosiva", chiedeva a questa Corte il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di dette patologie, ascrivibili alla VI categoria Tab. A del DPR n. 834/1981.

Si costituiva il Ministero della Giustizia ed eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, non essendo stato rivendicato alcun diritto pensionistico (pag. 3 della memoria del 27/9/2019), per essere competente il TAR; chiedeva, in ogni caso, il rigetto della domanda.

Si costituiva il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, chiedendo di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

Con memoria del 19/5/2023, il ricorrente chiedeva, previo accertamento della

dipendenza da causa di servizio, il riconoscimento dell'equo indennizzo, negatogli dall'amministrazione a causa del parere negativo del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio.

Espletata CTU medico-legale, il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza ed il contestuale deposito della motivazione.

Considerato in

DIRITTO

Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del CVCS, atteso che il parere reso da tale Organo si configura quale atto endoprocedimentale e, come tale, esclusivamente valutativo, *ex se* non direttamente lesivo ma solo strumentale all'emanazione del provvedimento finale dell'amministrazione.

Nel caso di specie, il provvedimento lesivo va individuato nell'atto di diniego dall'amministrazione di appartenenza, ossia il Ministero della Giustizia, unico atto idoneo ad incidere sulla sfera giuridica del destinatario.

Quanto al merito, dalla lettura del ricorso introduttivo si evince che la controversia, attualmente all'esame di questo giudice, ha ad oggetto la domanda del ricorrente intesa ad ottenere l'equo indennizzo, in conseguenza di patologie maturate per causa di servizio, provvidenza negatagli dall'Amministrazione sulla scorta del parere negativo reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio.

Anche la domanda in via amministrativa ha ad oggetto l'equo indennizzo.

Non si riscontra invece alcuna istanza volta al conseguimento della pensione privilegiata di invalidità.

Dalla CTU versata in atti si evince che la sola patologia "bronchite cronica" può ritenersi dipendente da causa di servizio; essa è ascrivibile all'VIII categoria della Tabella A annessa al DPR 834/81, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del

22/11/1999.

In tali sensi la domanda di accertamento va accolta.

Quanto invece alla domanda avente ad oggetto l'equo indennizzo, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

L'equo indennizzo costituisce invero il ristoro che l'amministrazione riconosce al dipendente per il danno fisico subito in occasione e a causa della prestazione di lavoro; trattandosi di diritto sorto in costanza di pubblico impiego le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice del rapporto medesimo, come peraltro riconosciuto da pacifica giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 14/12/2004, n. 8061; Corte conti, sez. IV, n. 614/2004/A e Sez. III, n. 71142/94; Sez. Molise, n. 3/2005; Sez. Basilicata, n. 11/2007; SS.RR. n. 67/1987/C; Cass. SS.UU. n. 3601/86).

Nel caso di specie, essendo stata la categoria, cui il ricorrente appartiene, esclusa dalla cd. "privatizzazione" del pubblico impiego, la giurisdizione appartiene al TAR.

Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di equo indennizzo, per essere competente a conoscere della stessa il TAR, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

Data la complessità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

dichiara il difetto di legittimazione passiva del CVCS;

accerta che la patologia "bronchite cronica" è dipendente da causa di servizio ed è ascrivibile all'VIII categoria della Tabella A annessa al DPR 834/81, a decorrere dalla

data della domanda amministrativa del 22/11/1999;

dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di equo indennizzo proposta nel presente giudizio, per essere competente a conoscere della stessa il TAR, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

Compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 9/2/2024, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

12.02.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli